



Enrico Vitali

(già ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria")

L'eredità della scienza ecclesiasticistica¹

1 - Sono passati quattro anni dal Convegno di Bari del settembre 2009, che segnò la nostra rinascita come gruppo unito da un comune retroterra culturale e determinato, attraverso l'ADEC, a difendere la presenza delle nostre materie nel quadro degli insegnamenti delle Facoltà di Giurisprudenza, e non solo.

Fu l'occasione per dimostrare la perdurante vitalità delle nostre discipline in modo da respingere i progetti tendenti ad accorpate le nostre materie ad altre (storia del diritto, diritto costituzionale, diritto amministrativo, sociologia, ecc.) e a farle così sparire dalle tabelle ministeriali. Possiamo dire che si trattava di progetti – qualunque fosse il loro stadio di elaborazione – che non tenevano conto della realtà del nostro Paese e del nostro tempo e che risentivano di una visione schematica, se non sbrigativa e spesso mercantile, dei problemi del diritto, come se la progressiva secolarizzazione della società in cui viviamo comportasse il tramonto o la minor rilevanza del sentimento religioso, individuale e collettivo, e di conseguenza si potesse fare a meno di discipline che di quel sentimento studiavano le prospettazioni giuridiche.

Noi in quel convegno dimostrammo che avevamo le carte in regola per dare un contributo alla esperienza giuridica del nostro tempo e per rispondere agli interrogativi che da ogni parte ci rivolgeva la società civile. Si vide allora che quelle del diritto ecclesiastico sono problematiche attuali che investono i momenti più importanti e emblematici della vita dell'uomo, momenti nei quali vengono in considerazione i diritti fondamentali proclamati sia dalla nostra Costituzione, sia nella Carta di Nizza e nella CEDU, che tutelano le libertà dell'uomo legate all'esperienza religiosa e che tendono al superamento di ogni discriminazione.

In quel convegno (i cui atti curati da Raffaele Coppola e da Carmela Ventrella sono oggi nelle mani di tutti) si affrontò il tema della laicità e

¹ Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce il testo della relazione al Convegno nazionale dell'ADEC sul tema "Per una disciplina che cambia. Il diritto canonico e il diritto ecclesiastico nel tempo presente" (Bologna, 7-9 novembre 2013), ed è destinato alla pubblicazione negli Atti.



della dimensione pubblica del fattore religioso; fu una risposta corale, la nostra, sorretta da una adeguata autocoscienza storica, che pure è necessaria alla attuazione pratica del diritto.

Attraverso le indagini riferite in quel convegno si evidenziarono le linee portanti del nostro ordinamento, per cui all'interno dello Stato democratico il principio supremo di laicità si confronta con il riconoscimento della dimensione sociale e pubblica del fatto religioso e con il principio pattizio che comporta la collaborazione tra Stato, Chiesa cattolica e altre confessioni. Nello stesso tempo fu evidenziata, sotto il profilo esterno, la incidenza sul diritto nazionale dei "nuovi diritti" proclamati in sede di Unione Europea, nonché nell'ambito interno, i rapporti tra fonti centrali e fonti periferiche e i loro esiti. Quel Convegno ci permise di cogliere il nuovo articolarsi del fenomeno religioso nell'ambito e in dipendenza delle trasformazioni sociali in corso in una società multiculturale e pluralistica quale è divenuta quella italiana. In quella sede fu tenuta anche una relazione su "L'incidenza professionale del Diritto Ecclesiastico". Rileggendola oggi, direi che sono pagine la cui lettura sarebbe da consigliare a tutti coloro che si laureano nelle nostre materie prima che decidano del loro futuro. Sempre per parlare dell'attualità del Diritto Ecclesiastico ricordo che esso è tra le materie indicate per l'esame di abilitazione alla professione forense. Esso invece non è più tra quelle stabilite per gli esami di accesso alla Magistratura e purtroppo tale mancanza si è trasformata in una vera e propria lacuna culturale non sempre colmata dalla attuosità dei decidenti. È quindi una esclusione che sarebbe da revocare.

2 - Nel 2010 vi fu il Convegno di Macerata su "Libertà religiosa tra declino e superamento dello Stato nazionale", organizzato con la collaborazione dei colleghi Picozza e Rivetti. In quella sede fu affrontato (da Marco Ventura) il tema delle libertà religiose in rapporto al divieto di discriminazione nel diritto della U.E.; nonché l'incidenza della giurisprudenza della Corte EDU sul diritto ecclesiastico italiano (Giuseppe Casuscelli) e, ancora, furono considerati gli effetti della proclamazione della libertà religiosa negli statuti regionali (da Romeo Astorri)².

Ma soprattutto, quello di Macerata, fu il Convegno in cui apparvero i giovani studiosi: Andrea Bettetini, Giuseppe Chizzoniti, Alessandro

² Gli "Atti" sono stati pubblicati in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2010, vol. 3-4, p. 449 ss.



Ferrari, Angelo Licastro, Vincenzo Pacillo, Giuseppe Rivetti, le cui relazioni ci tranquillizzarono sulla continuità della nostra disciplina.

3 - Il 2011 fu l'anno del Convegno di Padova. Si approfittò del centocinquantesimo anniversario della unità d'Italia per rivisitare le nostre materie in una prospettiva storica: come sorsero, attraverso quali percorsi si emanciparono, sia sul piano dogmatico - nel mutare delle concezioni generali del diritto - sia nel loro situarsi nell'evolversi delle situazioni ideologiche e politiche, fino ai nostri giorni, quando i principi della Costituzione repubblicana hanno illuminato tutta la legislazione, portando alla caducazione di norme in contrasto con quei principi o alla interpretazione di molte norme attribuendo a esse significati nuovi consoni a Costituzione. Ricordo le relazioni ricche di riflessioni e di indicazioni preziose di Luciano Musselli, di Franco Adami, Anna Talamanca e di Orazio Condorelli, nonché quelle conclusive di Giovanni Varnier e di Valerio Tozzi. Si pose in quella sede anche la questione della funzione esercitata dal diritto ecclesiastico di tutelare la libera estrinsecazione del sentimento religioso e la giustificazione dell'esistere della materia, considerata appunto come una "legislatio libertatis".

Dobbiamo inoltre ringraziare i colleghi Sandro Gherro e Manlio Miele per le occasioni di riflessione che ci hanno offerto con l'organizzazione di relazioni concernenti il campo canonistico, tra le quali voglio richiamare non solo gli acuti e dotti apporti di Orazio Condorelli (già ricordato per le osservazioni in tema di diritto ecclesiastico), ma anche il saggio di Giorgio Feliciani sulla situazione della dottrina canonistica nelle Università italiane. Voglio poi ricordare l'intervento di Silvio Ferrari sui magnifici destini e progressivi del diritto ecclesiastico.

Ma il Convegno di Padova fu anche l'occasione per festeggiare Francesco Margiotta Broglio, che è veramente il maestro di tutti noi, con la consegna di un volume di suoi scritti su studiosi e personaggi italiani dell'età liberale. Quegli studi sono per noi un insegnamento di metodo, di uso della cultura, di profondità di conclusioni e di leggerezza dello stile. Ho avuto l'onore di consegnare al Prof. Margiotta Broglio il volume e confesso che l'occasione è stata per me motivo di commozione data la personalità dello studioso e la ormai cinquantennale amicizia che mi lega a lui.

4 - Nel 2012 Antonino Mantineo in collaborazione e con il consiglio di Sara Domianello, ci ospitò a Catanzaro per affrontare i temi "Insegnamento e



insegnanti di religione nella scuola pubblica italiana". In quel contesto Roberto Mazzola si pose il problema - alla luce del criterio storico e di quello identitario - della "attualità o inattualità di un progetto educativo: l'insegnamento della religione cattolica nel sistema scolastico pubblico italiano"; Romeo Astorri affrontò invece i problemi relativi alla "qualificazione professionale dei docenti di insegnamenti religiosi" e, infine, Andrea Bettetini analizzò e chiarì le questioni afferenti lo *status* degli insegnanti di religione cattolica³. Ho voluto ricordare qui gli interventi che mi hanno più colpito. Da parte di tutti i convenuti vi fu una partecipazione costruttiva, tanto più nelle polemiche vivaci che si risolsero in approfondimenti dei vari argomenti. Fu un convegno in cui si mostrò la nostra compattezza al di là della diversità delle opinioni.

5 - Intanto, fin dal convegno di Padova, si erano manifestate tra i nostri Colleghi inquietudini e insoddisfazioni circa l'inquadramento e la denominazione da dare alla nostra materia. Si disse che l'espressione "diritto ecclesiastico" non è più idonea a indicare la nostra disciplina, in quanto sembra esprimere una sorta di condizionamento derivante dal riferimento alla Chiesa cattolica. In forza di tale assonanza lessicale la nozione doveva, secondo alcuni Colleghi, essere cestinata. Fu proposto allora di prendere in prestito la denominazione diffusa nei Paesi anglosassoni "Law and Religion" (diritto e religione). Ma se le ragioni del rifiuto poggiavano sulla constatazione che la locuzione criticata sembrava indicare un antico reperto, la nuova mi sembrava e continua a sembrarmi di una assoluta vaghezza, assai pericolosa.

Non voglio entrare nel merito della proposta. Certo è che il fenomeno testé richiamato è sintomo di un'inquietudine che riaffiora spesso. E non da oggi.

Ricordo che già nel 1959 Cesare Magni aveva osservato⁴ che la dizione "diritto ecclesiastico" non è soddisfacente in quanto "la dottrina italiana impiega il predicato con un significato diverso e molto più esteso di quello etimologico o di quello in uso nei testi delle nostre leggi positive", mentre in "dottrina quel predicato è usato a denotare la caratteristica religiosa o di culto, senza aver riguardo al contenuto delle varie credenze"; a ogni modo designa la proprietà caratteristica che denota "l'appartenenza a una qualsiasi credenza in materia di religione".

³ Detti saggi sono ora in *Dir. Eccl.*, 2012, vol. 1-2, p. 15 ss.

⁴ Vedi C. MAGNI, *Interpretazione del diritto italiano sulle credenze di religione*, Cedam, Padova, 1959, pp. 83-84.



Aggiungasi che nello stesso anno Vincenzo Del Giudice, ad apertura del suo *Manuale*, aveva osservato che la denominazione “diritto ecclesiastico” ha “una specificazione convenzionale”, “ormai inadeguata a designare quel ramo di diritto dello Stato che meglio potrebbe denominarsi *diritto delle confessioni religiose o dei culti*”⁵.

A mio parere però non è una questione di denominazione, ma di contenuti.

Un brillante studioso (Valerio Tozzi) ha osservato recentemente che lo studio della disciplina civile della religione e conseguentemente anche dell’attività politica e amministrativa, che ne divengono l’oggetto, gli sembrano fondati prioritariamente sulle relazioni fra confessioni religiose e Stato, mentre le esigenze religiose concrete delle persone, i loro bisogni, le richieste da queste indirizzate verso i governanti sono considerate come puramente residuali e situati in una sorta di irrilevanza. Pertanto l’Autore considera queste impostazioni frutto dell’incomprensione del quadro istituzionale vigente. Vi sarebbe cioè un distacco tra la situazione legislativa, che considera i singoli solo in quanto legati alle confessioni, e la reale situazione dei singoli, che invece spesso prescinde totalmente da richiami alle forme istituzionali e che conseguentemente resterebbe priva di tutela⁶. A me, francamente, non sembra di cogliere questa solitudine del singolo, questo abbandono del singolo, che si troverebbe totalmente sguarnito, quando si muova fuori dalle forme istituzionali, come se la tutela promessa dall’art. 20 Cost. nelle fasi preistituzionali (le fasi verso la costituzione di una persona giuridica quale espressione del sentimento religioso) o in quella profilata dall’art. 19 Cost. non pervenisse a esprimersi legislativamente e non tutelasse il diritto del singolo. Di contro la espressione “diritto e religione”, assai vaga per la verità, coglierebbe però, secondo l’Autore citato, soprattutto il momento non istituzionale.

Delle inquietudini, di cui dicevo sopra, Valerio Tozzi si è fatto meritorio ascoltatore, pubblicando il volume “*Diritto e religione*” (cit.) che raccoglie le istanze intellettuali di alcuni giovani scrittori, alcuni dei quali a me assai cari. Nel generale apprezzamento della passione e degli

⁵ Cfr. l’indicazione in **G. VARNIER**, *Dal Diritto ecclesiastico dello Stato al Diritto e religione*, in “*Diritto e religione. L’evoluzione di un settore della scienza giuridica attraverso il confronto fra quattro libri*”, a cura di G. Macrì, M. Parisi, V. Tozzi, Plectica Ed., Salerno, 2012, p. 303 ss.

⁶ **V. TOZZI**, *Appartenenza e rappresentanza. L’attenzione dell’ordinamento statale al rapporto tra individui e soggetti collettivi religiosi di appartenenza*, in *Diritto e religione*, cit., pag. 13 ss. Sul tema, in precedenza, si veda **L. DE LUCA**, *Il diritto ecclesiastico oggi*, in *Dir. Eccl.*, 1981, I, p. 481 ss.



approfondimenti di questi Autori, mi si permetta di dissentire da alcune posizioni di uno di essi, l'applicazione del cui metodo alla nostra materia mi sembra di non poter accettare. L'Autore in parola (Mario Ricca), con riferimento al fenomeno della immigrazione e alla presenza di soggetti portatori di civiltà ed educazioni diverse nella scuola, ha evocato la necessità di valorizzare le differenze, cosa che potrebbe essere attuata solo attraverso il multiculturalismo, però con circospezione, perché "interpretare le parole, i gesti, secondo gli schemi culturali autoctoni può produrre fatali fraintendimenti. Per questo è necessario impegnarsi in una attività di traduzione interculturale" per giungere a un uso interculturale del diritto. Nella esperienza della trasposizione di parole o metafore da un linguaggio a un altro si giunge alla creazione di nuovi significati per consentire la comprensione e la descrizione di situazioni nuove. Ma "la trasposizione delle parole da un contesto a un altro ... trasforma sempre i significati", tanto che "ciascuno può usare le stesse parole per descrivere e comunicare esperienze differenti". Vi sarebbe allora, a mio parere, in queste scelte una componente arbitraria.

Non si nega l'interesse dei problemi ora riferiti, giacché "scegliere quale norma applicare a un comportamento tenuto da uno straniero dipende dal significato interculturale dei suoi gesti". Si tratta di una operazione che può avere a oggetto i fatti giuridici della vita di tutti i giorni, e quindi massimamente dei rapporti tra privati. Ma non si vede quale specialità o specificità possano presentare a un tale approccio i fatti religiosi. È una tecnica applicabile a ogni sorta di espressione, che però non coglie affatto la specificità o specialità del fatto religioso, o delle espressioni del sentimento religioso, ove si consideri che queste presentano in genere una particolare rigidità per esempio nelle preghiere o negli atti rituali. Siamo pertanto di fronte a una tecnica che si applica a ogni espressione e che non è richiesta in special modo per le espressioni del sentimento religioso. Non si vede cioè una specificità in quei fatti per cui una tale tecnica dovrebbe essere applicata in modo pressoché risolutivo con rilevanti conseguenze giuridiche rispetto a essi. Sono tecniche da laboratorio linguistico che possono riguardare ogni fatto della vita reale e quindi manca la specificità per cui l'uso di tali tecniche dovrebbe salvare il "diritto ecclesiastico". Mi sembra che l'operazione non assuma una particolare rilevanza per i rapporti inclusi nel c.d. diritto ecclesiastico.

6 - Certo non si può affermare che il momento attuale sia particolarmente propizio per gli studi o, per dirla meglio, non solo per gli studi, ma anche



per i giovani studiosi, perché per i giovani di oggi il futuro sembra scomparso (Raffaele Botta). Un tempo un giovane, che intraprendesse una carriera professionale o un lavoro, poteva ipotizzare, se non prevedere, quelle che sarebbero state le scadenze (o scadenze) della propria vita futura.

Oggi non più.

Questo spaesamento è generale e il futuro che si prospetta, almeno nel nostro Paese, non è sereno. Anche per il diritto ecclesiastico. Le prospettive aperte con l'Accordo di Villa Madama – che coglievano una mirabile sintonia tra dottrina e legislazione - e con la stagione delle Intese sembrano non essersi realizzate o perlomeno appaiono appannate, perché non colgono che una minima parte delle evenienze religiose di questo tempo. E in entrambi i settori lo spazio fatto alla libertà religiosa e alla non discriminazione è ancora insufficiente; mentre sempre di più si avverte, a chi non faccia velo l'ideologizzazione del sistema concordatario, la necessità di una legge sulla libertà religiosa. Le aspettative non si sono realizzate pienamente sul piano legislativo, dove si è prevalentemente fatto ricorso alla pratica regolamentare (per l'applicazione dell' "Accordo Quadro" del 1984) dalla cui formazione è stato assente il dibattito, la pubblicità, che è garanzia di controllo e di democrazia; mentre per le "Intese" si è introdotto un "palinsesto", si può dire, generalizzato, invece di cogliere le specificità delle singole Confessioni (salvo forse per le ultime due intese, rispettivamente con l'Unione Buddhista italiana e con l'Unione Induista italiana approvate rispettivamente con le Leggi n. 245 del 2012 e n. 246 del 2012).

In questa atmosfera di "acque morte" sono tanto più da segnalare i lavori di giovani studiosi apparsi in questo anno, come quelli di Alessandro Ferrari, di Vincenzo Pacillo e di Francesco Alicino – nel campo ecclesiasticistico – o come il volume di Giacomo Bertolini, nel campo del diritto matrimoniale canonico - che appare forse come l'unico studioso che si ricolleggi anche alla tradizione della scuola canonistica italiana: la attività di questi studiosi è indice di una fiducia nel diritto e nelle materie professate che vuol superare le contingenze attuali e che perciò è motivo di conforto.

Ma, per riprendere il filo del nostro discorso, osservavo che le prospettive aperte nel 1984 sembrano essersi appannate in questi ultimi vent'anni e ciò è avvenuto anche a seguito di un modo di governare non molto sensibile ai fatti dello spirito e della civiltà culturale, per cui molti valori, che in passato orientavano le nostre azioni, sembrano essere venuti meno. Le richieste del mondo religioso non sono state ignorate, ma sono state trattate non tanto come problemi dello spirito, ma come se fossero



fatti materiali. Esempio di questo atteggiamento è stato il non felice prodotto legislativo costituito dalla legge sulla procreazione medicalmente assistita (legge n. 40 del 2004), legge non equilibrata che ha presentato criticità notevoli e che viene progressivamente intaccata nei principi dalla giurisprudenza sia della Corte EDU che della Corte Costituzionale.

Di fronte a questa situazione qualcuno ha dubitato dei destini delle nostre materie. È stato osservato per esempio da Maria Cristina Folliero⁷ che con il declino della democrazia costituzionale e la apparizione di soggetti politici la cui legittimazione dipenderebbe non da scelte elettorali ma solo dalla consistenza degli interessi che rappresentano (sembra chiaro il riferimento all'esperienza del Governo Monti), si assiste a una progressiva "politicizzazione" (o uso politico) e "ideologizzazione" della religione, nel senso che "sulla sua base viene costituito un partito trasversale, che richiamandosi a *valori non negoziabili* influenza pesantemente le decisioni che dovrebbero essere prese dal potere politico" (in sostanza delinea quella che Sandro Magister nel suo volume "La Chiesa extraparlamentare" aveva delineato come "dottrina Ruini", che appunto esprime quel rapporto diretto tra Chiesa e popolazione senza più l'intermediazione di un partito politico cattolico). Di qui l'attenuarsi della regolazione concordata direttamente tra potere politico e potere religioso a favore di un diritto ecclesiastico "apparentemente unilaterale", ma sostanzialmente assunto dal partito trasversale e influenzato dalla autorità religiosa. La conseguenza di tutto ciò sarebbe che il diritto ecclesiastico non sarebbe più "strumento per circoscrivere e limitare il potere e il suo esercizio", bensì si presenterebbe come "strumento a disposizione del potere per sostenere e rafforzare se stesso", con la conseguenza (non dichiarata, ma implicita) che il giurista ecclesiasticista pratico diventerebbe strumento del potere. Il pericolo sarebbe la creazione di un diritto ecclesiastico occulto o sommerso apparentemente unilaterale, ma in realtà ispirato dall'autorità ecclesiastica senza una vera negoziazione e quindi senza che di tale pseudo negoziazione sia dato conto; si tratterebbe di una legislazione a tutela di interessi non espressi e non dichiarati. Si noti che l'Autore parla spesso di "interessi religiosi", usando un'espressione che potrebbe far pensare alle sovrastrutture del sentimento religioso e quindi alle opere cui il manifestarsi del sentimento religioso potrebbe dar vita.

Francamente un diritto ecclesiastico unilaterale non deve spaventare. Del resto a esso è stato fatto largo spazio in questi ultimi anni.

⁷ In **M.C. FOLLIERO, A. VITALE**, *Diritto ecclesiastico. Elementi. Principi non scritti, Principi scritti. Regole, Quaderno 2, I principi scritti*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 19-23.



Devono però essere evidenti e chiarite le premesse da cui esso muove e cioè quali sono gli interessi che si vogliono tutelare, nel rispetto comunque dei diritti altrui - gruppi o singoli che siano - ossia purché i diritti con cui la legislazione viene in contatto non siano ignorati o violati.

Ora se il quadro descritto dall'Autore corrispondesse in pieno alla realtà il pessimismo sarebbe giustificato.

A ben vedere quella dell'Autore mi sembra una visione ispirata da un lato al rimpianto per lo "stato sociale" e dall'altro dall'idea di un declino "guidato" fatta propria dal movimento pentastellato. È una visione senza speranza, perché nell'ordinamento come descritto le libertà non avrebbero più spazio e le norme e i principi costituzionali sembrerebbero dimenticati. È vero che la nostra materia ha avuto in passato dei momenti non facili e non felici: basti pensare a quando si affermava che oggetto della libertà religiosa doveva essere il bene giuridico della fede ovvero che la libertà religiosa consiste nel compiere il proprio dovere religioso, ovvero che la libertà religiosa consisterebbe nella immedesimazione tra soggetto e ordinamento ecclesiastico. Si potrebbe anche ricordare il neoconfessionismo degli anni '50, quando si riteneva che il sistema del diritto ecclesiastico fosse fondato sull'art. 7, II comma, Cost. quale portatore della costituzionalizzazione dei Patti lateranensi onde si affermava che l'ordinamento dello Stato doveva adattarsi ai principi del Concordato giacché i Patti lateranensi fornivano la misura costituzionale di ciò che lo Stato avrebbe riconosciuto essere l'ordine della Chiesa. Era forte la tentazione di costruire un diritto speciale sottratto all'influenza di qualsiasi norma costituzionale in quanto prevalente proprio per la sua specialità su qualsiasi norma generale anche costituzionale, che potesse interferire sulla categoria dei rapporti da esso regolati. Non è qui la sede per chiedersi se una interpretazione di tal fatta fosse il frutto di un arresto culturale della materia, rimasta avulsa dal generale sviluppo dei principi giuridici e in particolare dalla nuova Costituzione, ovvero se fosse legata a una visione strumentale del diritto che considerava la situazione fatta alla Chiesa dalla Costituzione italiana, come allora interpretata, in funzione politica di difesa contro lo spettro del comunismo proveniente dall'est. È certo però che tali posizioni furono superate dalla forza delle idee patrocinata da uno sparuto drappello della dottrina ecclesiasticistica (Gaetano Catalano, Francesco Finocchiaro nel '59, Cesare Magni, Luigi De Luca e coloro che da questi autori hanno preso le mosse), il cui insegnamento è stato recepito dalla giurisprudenza costituzionale con le sentenze del 1971 in materia ecclesiastica, e che attraverso tale strumento sono entrate nell'ordinamento giuridico informandolo a esse. Dunque anche quel pericolo fu superato (ma sembra



riemergere nella gestione degli ultimi concorsi) e progressivamente il diritto ecclesiastico si è aperto e ha elaborato principi supremi costituzionali fino al principio di laicità – che deve essere inteso come principio interno alla legislazione e quindi come motore di essa.

Oggi accettare una visione come quella delineata nel volume sopra citato sarebbe davvero un abbandonarsi alla disperazione. Ciò non può avvenire perché il nostro ordinamento è aperto alla libertà religiosa (anche se manca sempre una legge sulla libertà religiosa) e al principio di non discriminazione (e qui mi viene da osservare che a torto Silvio Ferrari abbia considerato in uno scritto precedente all'attuale convegno il volume di Francesco Ruffini del 1924 come un "manuale" venuto alla luce troppo tardi, ossia quando ormai c'era la dittatura, proprio perché non era un manuale esso ha parlato nel ventennio e oltre il ventennio e ha ispirato per esempio Piero Calamandrei e poi quello sparuto gruppo cui la nostra materia deve la sopravvivenza). Non solo, ma la libertà non è stata abbandonata a se stessa, perché siamo noi, con il nostro impegno, che dobbiamo farla vivere e attraverso di essa contribuire a far fiorire il Paese. In questo senso la lezione dei nostri Maestri non va dimenticata. Essi vissero il diritto come garanzia di libertà e di giustizia. Questo è il messaggio che ci hanno lasciato e che non dobbiamo dimenticare.

Oggi si parla spesso di rottamazione. Con ciò intendendosi la necessità di un cambio nella dirigenza politica (e quindi di un "ritiro dei vecchi") ma soprattutto che siano abbandonate certe prassi e istituti ormai svuotati di significato e quindi obsoleti, perché lontani dalle necessità e dai bisogni manifestati dal Paese. L'invocazione non è fuori luogo, se si vuole con ciò intendere l'abbandono e il rifiuto di vecchi schemi astratti ormai senza significato che allontanano la classe politica dalla realtà del Paese e dei suoi bisogni.

Osservo comunque che l'assetto dei rapporti tra Stato e Chiesa dipende ancora oggi dalle sentenze del 1971, mentre non si sono dispiegate tutte le derivazioni del principio di laicità. Penso anche alla tesi formulata nel Congresso di Bari del 2009 da Nicola Colaianni - che è indubbiamente il nostro Collega più vivace e profondo e che più tende a rinnovare sostanzialmente il Diritto ecclesiastico - di equiparare le norme dei Patti lateranensi alle norme interposte della CEDU. Era una proposta di mediazione estremamente intelligente e diretta a situare le norme dei Patti nella più generale prospettiva europea. Ma non sembra che essa abbia avuto l'eco che meritava. Questo per dire come vi sia un timore reverenziale verso certi assetti, dettato soprattutto dalla preoccupazione che toccare anche un solo tassello possa far crollare l'edificio. E tale



compito, nel generale timore di andare avanti, viene così lasciato alla Corte di Cassazione.

Oggi è l'ultima volta che parlo in questo consesso come Presidente dell'ADEC e proprio in questa sede mi sembra di dover reagire a qualsivoglia quadro catastrofico ci venga prospettato, in quanto esso viene a rappresentare proprio "quel che non vogliamo". Nelle pagine criticate mi sembra che traspaia anche un negativo atteggiamento verso gli uomini di cultura e verso la loro funzione nella società, nel senso che per gli ecclesiastici sembrerebbe indicata una funzione prevalentemente esecutiva a favore del potere.

Di contro noi vogliamo ricordare che la nostra funzione è eminentemente quella di guardiani della libertà religiosa e della libertà di pensiero, convinti che esse debbano essere comunque e sempre difese e proiettate nella realtà di oggi.

Cerchiamo di guardare con ottimismo al futuro, anche per quel che avviene oltre Tevere.

Certamente il presente non è facile; le difficoltà economiche sono grandi; il disagio personale è diffuso.

In questa situazione dovrebbe essere nostro compito contribuire a ristabilire un rapporto fecondo tra cultura, latamente intesa, e vita nazionale. Non dobbiamo dimenticare il nostro bagaglio culturale, rielaborato, s'intende, in funzione dei bisogni e dalle sollecitazioni che nascono dalla vita del nostro tempo. È quindi la coscienza storica che si fa memoria critica del passato; si tratta non di rifugiarsi in un mitico passato probabilmente mai esistito o concepito solo per rifiutare il presente. Memoria significa ricordo critico per comprendere il presente; significa anche ricordo orientato, senza il quale è impossibile progettare o costruire il futuro, un futuro che auguro alla nostra Associazione sorretto da una forte coscienza di gruppo e aperto verso nuove idee.